

IL TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali

composto dai seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:

dott. Gaetano SCADUTI Presidente rel.

dott. Emilio ALPARONE Giudice

dott.ssa Giuseppina DI MAIDA Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza camerale del 28 dicembre 2015, tenuta per la trattazione della richiesta di riesame presentata nell'interesse di LETO Pietro Pasquale, nato a Cianciana il 7 gennaio 1952, avverso l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento in data 5 dicembre 2015, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

LETO Pietro Pasquale è in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 1.1 – riqualificato dal G.I.P. in termini di abuso d'ufficio–, 2.1 – corruzione – e 3.1 – abuso d'ufficio –. Si rinvia all'ordinanza impugnata per una più precisa indicazione dei capi d'imputazione.

Preliminarmente la difesa ha eccepito l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, in quanto acquisite nell'ambito di altro procedimento (1614/2012).

Orbene, secondo il condivisibile orientamento prevalente della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 41317/2015), in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui dall'attività di captazione emergano gli estremi e, quindi, la conoscenza, mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen. (cfr. pure Cass. n. 39761/2010, secondo cui i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 266 cod. proc. pen. sono utilizzabili anche relativamente ai restanti reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non siano consentite).

Ebbene, nel caso di specie tutte le intercettazioni che vengono in considerazione sono state acquisite nell'ambito di attività legittimamente disposte nel più ampio procedimento n. 1614/2012 r.g.n.r. ed anche le vicende oggi in esame sono confluite nell'ambito di quel procedimento. Ad un certo punto, però, "ragioni di economia e speditezza" hanno consigliato al P.M. di effettuare "uno stralcio dell'originario procedimento con formazione di uno nuovo relativo ... esclusivamente alle indagini

riguardanti il "troncone" Agenzia delle Entrate" (cfr. pag. 12 della richiesta di misura cautelare del P.M.).

Pertanto, è evidente che nell'ambito delle indagini di cui al procedimento n. 1614/2012 r.g.n.r. sono state acquisite delle conversazioni che hanno fatto ritenere al P.M. la configurabilità dei reati oggetto del presente procedimento, che originariamente sono confluiti sempre nell'ambito di quello stesso procedimento, fino al 2015, quando le vicende in esame sono state stralciate dal troncone principale d'inchiesta ed ai relativi atti è stato attribuito un nuovo numero di notizia di reato. Tale nuovo numero però non toglie che gli esiti dell'attività di intercettazione disposta legittimamente nell'ambito di un certo procedimento ha consentito di configurare – nell'ottica dell'accusa – determinati nuovi reati confluiti originariamente in quello stesso procedimento, mentre non vengono in rilievo reati "ab origine" oggetto di un procedimento diverso. Per cui le risultanze dell'attività di intercettazione appaiono, nel caso di specie, perfettamente utilizzabili.

Entrando nel merito, va evidenziato che il LETO è stato dirigente presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di Palermo fino al gennaio 2014, quando è divenuto dirigente della Direzione Provinciale di Agrigento dell'Agenzia delle Entrate.

Orbene, per quanto riguarda il capo 1.1 – riqualificato, in relazione alla posizione del LETO, in termini di abuso d'ufficio –, viene in considerazione una vicenda scaturita da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, dal 23 aprile al 6 giugno 2012, nei riguardi della società METALMECCANICA AGRIGENTINA S.r.l., nel corso della quale – in relazione all'anno 2010 – veniva rilevato che dal bilancio della suddetta società emergevano:

- maggiori rimanenze finali per euro 3.181.589,00;
- indebito credito IVA per euro 135.028,00;
- costi per carburanti indeducibili per euro 52.695,00.

All'esito di una complessa vicenda, si giungeva, infine, il 22 settembre 2014, alla "Autotutela Parziale su accertamento n. TY503T202643/2012" (per l'appunto l'accertamento fiscale conseguente alla verifica di cui sopra) – atto sottoscritto dall'odierno impugnante, ormai dirigente della Direzione Provinciale di Agrigento dell'Agenzia delle Entrate –, con il quale si evidenziava l'erroneità delle conclusioni della Guardia di Finanza circa il maggior valore di rimanenze finali in misura pari ad euro 3.181.589,00.

Ebbene, secondo la prospettazione accusatoria, tale atto di autotutela sarebbe illegittimo ed avrebbe determinato un ingiusto profitto del privato, pari all'imposta che in tal modo ha potuto "evadere" (ed alle sanzioni che ha potuto evitare), il tutto con l'indebito ausilio di funzionari pubblici, tra i quali l'odierno impugnante.



Invece, secondo la difesa (allora quella della METALMECCANICA AGRIGENTINA S.r.l.; oggi quella degli indagati) l'atto di autotutela sarebbe corretto, in quanto il calcolo (della Guardia di Finanza) di maggiori rimanenze finali nell'anno 2010 (pari ad euro 3.181.589,00) sarebbe semplicemente il "frutto" di errori operati sia in sede di redazione del bilancio CEE da parte dell'impresa (errori non presenti, invece, nelle altre scritture contabili, a conferma che si trattasse di meri errori materiali) sia in sede di verifica da parte della Guardia di Finanza.

A questo punto va pure evidenziato che, come anche sottolineato dal G.I.P., non risulta che il LETO abbia ricevuto denaro o altre utilità in misura tale da configurare gli estremi di una corruzione né risulta che il LETO sapesse che altri funzionari avevano o avrebbero percepito denaro o altre utilità per aiutare il legale rappresentante della METALMECCANICA AGRIGENTINA né – ancora – risulta che il medesimo odierno impugnante sapesse di eventuali falsi commessi nell'ambito dell'istruttoria della pratica in questione (e d'altra parte i reati di falso non gli sono contestati).

Quel che risulta è che il Leto abbia incontrato, presso la propria abitazione, il legale rappresentante della METALMECCANICA AGRIGENTINA ed il suo consulente e che, successivamente, il medesimo LETO si è mostrato propenso a procedere al suddetto annullamento parziale in autotutela.

Inoltre, ad un certo punto, la Direzione Regionale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate aveva richiesto la predisposizione di un "prospetto analitico circa le poste del bilancio da annullare". Detta richiesta è stata esitata con nota del marzo 2014, dalla Direzione Provinciale di Agrigento, a firma dello stesso LETO.

Ciò posto, va evidenziato che il LETO si trova in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per quanto riguarda la vicenda adesso in esame, in relazione al reato di cui all'art. 323 c.p., norma che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

In sostanza, elementi costitutivi del reato in oggetto sono:

- 1) il compimento di atti contrari ai propri doveri d'ufficio;
- 2) l'intenzione di procurare ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale;
- 3) l'effettiva realizzazione dell'ingiusto vantaggio patrimoniale.

In definitiva, anche ad ammettere che il LETO sia incorso in omissioni in relazione ai controlli da effettuare nell'istruttoria della pratica in oggetto, magari "appiattendosi" sui dati indicati dalla parte privata, è comunque necessario – per l'applicazione di una misura cautelare personale in relazione alla vicenda in esame – che sussistano gravi indizi nel senso che si sia arrecato un "ingiusto vantaggio patrimoniale" alla



METALMECCANICA AGRIGENTINA e che ciò sia avvenuto non con colpa, non con dolo eventuale ma addirittura con dolo intenzionale.

Ebbene, tali gravi indizi, al riguardo, non possono ritenersi sussistenti.

Ed invero, allo stato si è in presenza di serie ed articolate deduzioni difensive, in base alle quali si sostiene la correttezza dell'atto di autotutela nella parte in cui ha ritenuto insussistenti maggiori rimanenze finali per euro 3.181.589,00. Tra l'altro, tali deduzioni non appaiono *prima facie* infondate ed, inoltre, i dati su cui si basano sembrano rinvenirsi pure nei bilanci 2011 e 2010 in atti.


A fronte di tali deduzioni, che rimarcano sia l'erroneità del *modus procedendi* dell'originario accertamento della Guardia di Finanza sia la presenza di errori di mero calcolo nel bilancio valorizzato dalla stessa Guardia di Finanza (con sostanziale assenza – una volta eliminati detti errori – di maggiori rimanenze finali), l'accusa non ha però fornito elementi fortemente significativi sia in relazione all'erroneità delle deduzioni medesime sia in relazione alla reale sussistenza di maggiori rimanenze finali nell'anno 2010 sia in relazione alla consapevolezza del LETO circa la sussistenza di maggiori rimanenze finali nell'anno 2010 sia in relazione al fatto che il medesimo LETO fosse effettivamente mosso dall'intenzione di agevolare indebitamente la METALMECCANICA AGRIGENTINA ed il suo legale rappresentante, per far loro ottenere uno "sgravio" fiscale invece non dovuto. In sostanza, è anche plausibile ritenere che il LETO si sia determinato all'annullamento parziale in autotutela perché convinto della correttezza delle argomentazioni della METALMECCANICA AGRIGENTINA circa l'assenza di maggiori rimanenze finali; correttezza che allo stato è comunque plausibile e non smentita. Tra l'altro, che non vi sia stato un sistematico, aprioristico ed acritico appiattimento sulle "posizioni" della METALMECCANICA AGRIGENTINA lo si desume pure dal fatto che l'annullamento in autotutela non ha riguardato le questioni dell'I.V.A., in relazione alle quali le deduzioni della parte privata sono state infine ritenute inaccoglibili.

Pertanto, non sussistendo gravi indizi circa l'intenzione del LETO di procurare ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, non può essere applicata una misura cautelare personale in relazione alla vicenda in esame.

Per quanto riguarda il capo 2.1, vengono in considerazione le relazioni tra CAMPIONE Marco e l'odierno impugnante.

In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, il LETO, dietro la promessa dell'assunzione della figlia LETO Francesca presso la Girgenti Acque s.p.a. – società della quale il CAMPIONE era legale rappresentante –, avrebbe asservito le proprie funzioni pubbliche allo stesso CAMPIONE ed avrebbe fatto in modo che venisse illegittimamente annullato in autotutela l'atto di irrogazione di sanzione n. TY5TIRT10015/2013, emesso dalla Direzione Provinciale di Agrigento in data 7

4



ottobre 2013 – quando il LETO non era ancora in servizio presso la Direzione Provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle Entrate –.

Invero, avverso tale atto di irrogazione di sanzione la Girgenti Acque s.p.a. – nel dicembre 2013, quando il LETO non era ancora in servizio presso la Direzione Provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle Entrate – ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sostenendo che nelle motivazioni dell’atto impugnato non erano state tenute in considerazione le ragioni dedotte nella memoria difensiva in precedenza presentate dalla medesima società all’Agenzia delle Entrate (laddove l’art. 16 c. 7 d.lgs. 472/1997 prevede che si debba motivare anche in relazione alle eventuali deduzioni difensive, a pena di nullità dell’atto di irrogazione di sanzione).

Nel febbraio 2014 – dopo che il LETO era divenuto dirigente della Direzione Provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle Entrate – la stessa Direzione Provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle Entrate si è costituita in quel giudizio, deducendo che l’atto impugnato era stato annullato in autotutela, in quanto si era preso atto del vizio dal quale era affetto (per l’appunto il medesimo vizio di motivazione dedotto dalla difesa nell’atto di impugnazione).

Nel luglio 2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha dichiarato, in relazione al giudizio in questione, cessata la materia del contendere ed ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, sulla base del principio della soccombenza virtuale (con ciò evidenziando che le deduzioni della difesa contenute nell’atto di impugnazione erano fondate).

Orbene, fermo restando che appare indubbio l’interesse del LETO a che la figlia venisse assunta a tempo indeterminato presso la Girgenti Acque s.p.a., va evidenziato che dalle indagini svolte non risulta alcun asservimento della propria funzione, da parte del LETO, nei riguardi del CAMPIONE.

A tal proposito, va comunque ricordato che, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 20502 del 2 marzo 2010), ai fini della configurabilità del reato di corruzione, sia propria che impropria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma è comunque necessario che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.

Ebbene, fino al gennaio 2014 il LETO non era in servizio presso l’ufficio agrigentino (Direzione Provinciale) dell’Agenzia delle Entrate, bensì svolgeva le sue mansioni presso un ufficio del tutto diverso: la Direzione Regionale di Palermo (sempre dell’Agenzia delle Entrate).

Inoltre, non risulta comunque alcuna indebita influenza o ingerenza di fatto, da parte del LETO, presso altri funzionari della Direzione Provinciale di Agrigento dell'Agencia delle Entrate.

Risulta, invero, che il CAMPIONE abbia sottoposto al LETO dei documenti da leggere, un "fascicolo"; risulta inoltre che il LETO "doveva fare una cosa" per il CAMPIONE (cfr. conversazione prog. 1105 del giorno 11 giugno 2013, nel corso della quale LETOI Francesca diceva al padre LETO Pietro Pasquale: "*Di quella cosa che gli devi fare, non ti ammazzare più di tanto*"), una "cortesia" (cfr. conversazione prog. 1232); in ogni caso, trattasi di elementi troppo labili, generici e sfuggenti, inidonei a consentire di configurare un quadro indiziario grave circa una qualche condotta penalmente rilevante riconducibile al LETO (ed al CAMPIONE) o, comunque, di un asservimento delle funzioni del pubblico ufficiale agli interessi del privato.

Secondo il costrutto accusatorio, poi, il LETO, il 30 settembre 2013, si sarebbe incontrato con il rag. DIANA – "impiegato della Girgenti Acque" (così si legge nell'o.c.c.) –, presso la sede dell'Agencia delle Entrate di Agrigento, al fine di contattare altri funzionari di quell'ufficio per convincerli ad emettere un atto di irrogazione di sanzione (quello sopra citato) platealmente viziato, in modo tale che il medesimo venisse poi annullato.

Orbene, tutta questa ricostruzione si fonda (esclusivamente) su una conversazione intercettata il 30 settembre 2013, nel corso della quale LETO Francesca riferiva al padre di trovarsi all'ingresso insieme ad un non meglio precisato ragioniere e l'odierno impugnante la invitava a salire al primo piano.

Al riguardo è appena il caso di evidenziare:

- 1) che non risulta – o comunque non si hanno indizi gravi nel senso – che l'incontro sia avvenuto presso la sede dell'Agencia delle Entrate di Agrigento;
- 2) che non risulta – o comunque non si hanno indizi gravi nel senso – che il ragioniere cui si riferiva LETO Francesca fosse proprio DAINA Michele – che tra l'altro non risulta essere dipendente della Girgenti Acque –;
- 3) che non risulta – o comunque non si hanno indizi gravi nel senso – che, in quel frangente (o in altro frangente), il LETO abbia contattato o esercitato una qualsiasi forma di influenza nei riguardi dei funzionari (BRUNO Aurelio e CACI Francesco, i quali tra l'altro non risultano destinatari di alcuna misura cautelare) che hanno poi emesso l'atto di irrogazione della sanzione sopra citato.

Pertanto, la prospettazione dell'accusa deve ritenersi, allo stato, una mera ipotesi investigativa, non supportata da elementi gravi al riguardo.

Inoltre, la successiva proposta di annullamento in autotutela dell'atto di irrogazione di sanzione sopra citato è stata sottoscritta da funzionari diversi dal LETO e non risulta alcuna forma di influenza, da parte di quest'ultimo, in quell'annullamento, fermo restando che l'annullamento stesso appare anche – diversamente da quanto sostenuto dall'accusa – un atto corretto ed anzi dovuto, poiché l'atto di irrogazione di sanzione in

6

oggetto era viziato da insanabili profili di nullità formale (mancanza di motivazione circa l'infondatezza delle deduzioni difensive).

La correttezza di quell'annullamento, tra l'altro, si desume sia dal tenore della comparsa di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate (a firma di SPATARO Leandra, alla quale non è stata applicata alcuna misura cautelare) – che ha dato atto della sussistenza del vizio formale dedotto dalla Girgenti Acque e della necessità che da tale vizio derivasse la caducazione dell'atto impugnato – sia dal contenuto della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento – la quale, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, in relazione a quel contenzioso, ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali alla luce del principio della soccombenza virtuale, così evidenziando che quell'atto di irrogazione di sanzione andava comunque caducato e che, anzi, la “colpa” dell'Amministrazione finanziaria era stata quella di averlo annullato, in autotutela, troppo tardi –.

Nessun altro atto o condotta del LETO è stato dedotto al fine di configurare un asservimento delle sue funzioni agli interessi del privato.

In definitiva, quindi, nella condotta in esame non si rinvencono profili di rilevanza penale.

Per quanto riguarda il capo 3.1, vengono in considerazione le vicende relative al contenzioso fiscale che riguardava tre diversi accertamenti originariamente scaturiti da un controllo della Guardia di Finanza di Lampedusa, sfociato nel PVC del 25 settembre 2010 nei confronti dell'AUTONOLEGGIO LOMBARDO VINCENZA MARIA, con sede in Lampedusa.

In particolare, gli anni che venivano in considerazione erano quelli del 2006, 2007 e 2008.

Per l'anno 2006 era stato dichiarato un reddito di quasi 10.000,00 euro, la Guardia di Finanza aveva calcolato induttivamente un reddito di quasi 60.000,00 euro e poi si era giunti ad una conciliazione (tra la LOMBARDO e l'Agenzia delle Entrate di Agrigento) avente ad oggetto un reddito complessivo accertato ed accettato in contraddittorio di quasi 20.000,00 euro.

Per l'anno 2007 era stato dichiarato un reddito di circa 5.000,00 euro, la Guardia di Finanza aveva calcolato induttivamente un reddito di quasi 95.000,00 euro e poi si era giunti ad una conciliazione (tra la LOMBARDO e l'Agenzia delle Entrate di Agrigento) avente ad oggetto un reddito complessivo accertato ed accettato in contraddittorio di quasi 22.500,00 euro.

Per l'anno 2008 non era stato dichiarato alcun reddito bensì delle perdite, la Guardia di Finanza aveva calcolato induttivamente un reddito di oltre 80.000,00 euro e poi si era giunti ad una conciliazione (tra la LOMBARDO e l'Agenzia delle Entrate di Agrigento)

7



avente ad oggetto un reddito complessivo accertato ed accettato in contraddittorio di quasi 20.000,00 euro.

Per gli anni 2006 e 2007 era già stato instaurato un giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria, che poi è stato “superato” proprio in ragione del “concordato” intervenuto (“concordato” che ha pure evitato un giudizio in relazione ai redditi del 2008).

Orbene, secondo la prospettazione accusatoria, vi sarebbe stata un’indebita interferenza nella vicenda di alcuni funzionari pubblici, tra i quali il MIGLIACCIO, il LETO ed il TASCARELLA, volta a sottrarre la pratica ad un funzionario “incorruttibile” e poco “malleabile” (VACCARO Salvatore) e a determinare un ingiustificato ed ingiusto abbattimento dei redditi accertati dalla Guardia di Finanza, il tutto con un altrettanto indebito vantaggio per la LOMBARDO.

Al riguardo, vanno ribadite le considerazioni di cui sopra circa il reato contestato di abuso d’ufficio. Ai fini della configurabilità di tale reato sono necessari i seguenti elementi costitutivi:

- 1) il compimento di atti contrari ai propri doveri d’ufficio;
- 2) l’intenzione di procurare ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale;
- 3) l’effettiva realizzazione dell’ingiusto vantaggio patrimoniale.

Orbene, dagli atti risulta che il MIGLIACCIO (funzionario della Direzione Provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle Entrate) si era interessato per contattare il LETO ed il TASCARELLA affinché la pratica della “conciliazione” della sua “compaesana” di Lampedusa (la LOMBARDO) venisse sottratta al funzionario VACCARO Salvatore (sembra che tale “esigenza” fosse sorta in relazione al fatto che lo stesso MIGLIACCIO aveva provato a parlare della medesima pratica con il VACCARO, il quale verosimilmente aveva avuto una reazione brusca e non conforme alle aspettative dello stesso MIGLIACCIO – “Lo sai Totò come ragiona” –).

A questo punto, però, va anche evidenziato che non risulta che, alla fine, la pratica sia stata sottratta al VACCARO, il quale l’ha gestita, istruita e portata avanti fino alla fine. Già ciò lascia ritenere – posto che il VACCARO non è stato neanche indagato ed anzi è indicato dall’accusa come l’elemento di “rettitudine” contro il quale sarebbero state architettate le manovre indebite dei coindagati, al fine di avvantaggiare ingiustamente la LOMBARDO – che non vi sia stato, infine, alcun indebito vantaggio garantito alla LOMBARDO stessa.

Tra l’altro, che la vicenda vada rivalutata in un’ottica diversa rispetto a quella prospettata dall’accusa lo si desume dal tenore delle stesse conversazioni intercettate.

Ad esempio, il LETO, nel corso della conversazione prog. 3075 del 21 ottobre 2013, chiedeva al dirigente LA PERNA Marco di intercedere presso il VACCARO, il quale in principio aveva manifestato l’intenzione di confermare integralmente la ricostruzione dei redditi operata dalla Guardia di Finanza. Invero, secondo gli indagati e secondo la LOMBARDO quella ricostruzione era errata ed eccessiva e, quindi, l’esortazione del

LETO al LA PERNA del seguente tenore: “*Vedi quello che si può fare, nei limiti del possibile*” non sembra possa essere letta come una richiesta di operare indebite pressioni al fine di fare ottenere alla LOMBARDO un vantaggio ingiusto bensì può essere considerata come un invito a far valutare correttamente quella vicenda ed a far “pagare il giusto” alla contribuente (infatti, vero è che si diceva: “*Vedi che si può fare*” ma subito dopo si precisava “*Nei limiti del possibile*”, cioè nei limiti del lecito, senza esulare dall’alveo della legalità).

Ancora, il fatto che, infine, la ricostruzione dei redditi della LOMBARDO (per gli anni 2006, 2007 e 2008) sia stata improntata a criteri di serietà e correttezza lo si desume dal tenore della conversazione prog. 2917 del 20 novembre 2013 intercorsa tra CIARAVELLA Filippo (funzionario dell’Agenzia delle Entrate) e D’AMORE Rosalba (consulente fiscale della LOMBARDO). Nel corso di tale conversazione, il CIARAVELLA precisava che la pratica era ancora nelle mani del VACCARO e che lui stesso aveva collaborato per la ricostruzione dei redditi per le suddette annualità. Durante la conversazione si evidenziava che per gli anni 2006 e 2007 i redditi ricostruiti erano circa 35.000,00 euro (per l’intero biennio di riferimento; anche se, in realtà, come in precedenza evidenziato, i redditi concordati per il biennio stesso sono stati, alla fine, addirittura leggermente superiori).

Lo stesso CIARAVELLA evidenziava pure che la ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza si fondava su dati troppo labili ed opinabili (“*Non tutte le persone hanno risposto al questionario*” – la Guardia di Finanza verosimilmente aveva contattato dei clienti della LOMBARDO, però per servizi relativi a cinque anni prima, per cui i ricordi non potevano essere precisi –, “*Non tutte le risposte al questionario sono univoche*”) e che la stessa non poteva ritenersi corretta e rispondente alla realtà (“*Peppe MARINO – un dirigente dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento – ... si è reso conto che non sono Onassis*”, il riferimento è alla LOMBARDO ed ai suoi familiari, che non avrebbero le disponibilità economiche “attribuite” loro, induttivamente, dalla Guardia di Finanza).

Inoltre, quando la D’AMORE chiedeva al CIARAVELLA una riduzione dei redditi da concordare, quest’ultimo diceva che non era possibile, in quanto la ricostruzione effettuata da lui stesso e dal VACCARO gli pareva sostanzialmente corretta e rispondente ai reali redditi della LOMBARDO (“*Grosso modo su quelle cifre mi pare che siamo*”), nonché il frutto di un lavoro serio e duro (“*Gioia mia, con Totò abbiamo fatto un lavoro da cani ... anche perché mi pare che tanto sono i redditi*”). Poi il CIARAVELLA evidenziava che analoghi criteri sarebbero stati adottati per ricostruire i redditi relativi al 2008, che – infatti – effettivamente sono stati rideterminati in consistenze abbastanza vicine a quelle relative ai due anni precedenti.

Ciò posto, va anche tenuto presente:

- che si tratta comunque di accertamenti induttivi, i quali lasciano sempre margini di opinabilità;

3

- che la ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza era particolarmente opinabile ed assai verosimilmente erronea, in eccesso, sia per quanto si desume dagli elementi in precedenza esposti sia per quanto si desume dalle deduzioni della LOMBARDO del 26 marzo 2014, allegate al verbale di contraddittorio del 27 marzo 2014 (all. 3.21 alla richiesta di misura cautelare del P.M.);

- che quell'accertamento operato dalla Guardia di Finanza avrebbe portato a dei contenziosi dall'esito davvero incerto, per cui del tutto corretta deve ritenersi la decisione dell'Amministrazione di "chiudere" quelle vicende con dei "concordati";

- che, come in ogni "concordato" ed in ogni attività "transattiva", le parti, per ovviare all'esito incerto di un giudizio, si fanno reciproche concessioni e magari si attestano su posizioni più prudenziali rispetto al risultato massimo che si potrebbe (senza alcuna certezza, però) ottenere all'esito di un giudizio;

- che, comunque, nel caso di specie, l'Amministrazione ha avuto l'indubbio vantaggio di un recupero certo di imposte, che non è detto sarebbe stato ottenuto (o che sarebbe stato ottenuto in quell'ammontare) all'esito del giudizio;

- che, almeno in base agli elementi a disposizione, l'accertamento dei redditi della LOMBARDO è stato operato dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento con serietà e ponderazione, con il fine di raggiungere un risultato quanto più rispondente possibile all'effettivo ammontare dei redditi reali della medesima LOMBARDO;

- che, poi, tale accertamento è stato effettuato proprio da quel VACCARO che, anche secondo l'impostazione accusatorio, forniva garanzie di rettitudine e di "impermeabilità" rispetto a pressioni indebite.

Ebbene, alla luce di tali elementi deve ritenersi:

- che alla fine non vi è stato il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio (il VACCARO non è stato rimosso, la pratica sembra esser stata gestita con serietà, equilibrio ed attenzione alla necessità di ricostruire i dati reali);

- che non risulta una intenzione di procurare alla LOMBARDO un ingiusto vantaggio patrimoniale;

- che, in definitiva, non risulta che vi sia stata la realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale, poiché probabilmente (e comunque non esistono significativi elementi per far ritenere più probabile il contrario) la LOMBARDO ha pagato quanto doveva ed in ogni caso l'Amministrazione ha ottenuto una somma certa, che non è detto avrebbe ottenuto all'esito del giudizio (che è poi il concetto che verosimilmente intendeva esprimere il LETO quando, il 22 ottobre 2013, esclamava "*Vedi di chiudere – l'accordo – così – lei, la LOMBARDO – si leva il pensiero – e noi, l'Amministrazione – pigliamo soldi, pigliamo soldi e buonanotte ...*").

In definitiva, non sussistono i presupposti per configurare il reato ipotizzato.

Le considerazioni che precedono e la conseguente necessità di annullare l'ordinanza emessa nei riguardi del LETO, esonera il Collegio dall'esame delle ulteriori questioni dedotte dalla difesa.

P.Q.M.

10




Visti gli artt. 309 e ss. c.p.p.;

in accoglimento della richiesta di riesame come sopra proposta, nell'interesse di LETO Pietro Pasquale, nato a Cianciana il 7 gennaio 1952, annulla l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento in data 5 dicembre 2015 e dispone l'immediata liberazione dell'indagato in oggetto, ove non sottoposto alla suddetta misura in forza di altro titolo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo, il 28 dicembre 2015.

Il Presidente estensore



*Costa Mario
al Tribunale
Agrigento
il 28/12/15*

